



Andria Multiservice S.p.A.

**REGOLAMENTO INTERNO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.**

Approvato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs 209/2024, con deliberazione dell'Amministratore Unico del 16 aprile 2025.

SOMMARIO

TITOLO I - PARTE GENERALE	1
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 - OGGETTO	1
ART. 2 - RAPPORTI CON ALTRE FONTI REGOLAMENTARI E CON LA LEGGE	1
ART. 3 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	1
ART. 4 - DEFINIZIONI	2
ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. 6 - SETTORI E RUP	4
SEZIONE II - DISPOSIZIONI COMUNI	4
ART. 7 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	4
ART. 8 - DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI	5
ART. 9 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	5
ART. 10 - PROGRAMMAZIONE	5
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	6
SEZIONE I – TIPOLOGIE DI PROCEDURA	6
ART. 11 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO	6
ART. 12 - AFFIDAMENTO DIRETTO	7
ART. 13 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE	7
ART. 14 - DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	8
ART. 15 - PROCEDURE NEGOZiate	8
ART. 16 - ALBO FORNITORI E INDAGINI DI MERCATO	9
ART. 17 - PROCEDURE APERTE	10
ART. 18 - ACCORDI QUADRO	10
ART. 19 - CONVENZIONI E CONTRATTI DERIVATI DA CENTRALI DI COMMITTENZA	11
ART. 20 - RICORSO A STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE	11
SEZIONE II – SEGGIO DI GARA, COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI SELEZIONE	12
ART. 21 - SEGGIO DI GARA	12
ART. 22 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	12
ART. 23 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	12
SEZIONE III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 24 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀ DEL RUP	13
ART. 25 - PENALI, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE	14

ART. 26 - REVISIONE DEI PREZZI	14
ART. 27 - COLLAUDI PER I LAVORI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ART. 28 - NORME FINALI, AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE	15
ART. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY	16

TITOLO I - PARTE GENERALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. da parte di Andria Multiservice S.p.A., nel rispetto dei principi di buona amministrazione e delle disposizioni normative vigenti.
- 2 In assenza della qualificazione di Andria Multiservice S.p.A. ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, nonché agli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.
- 3 Resta ferma la facoltà per Andria Multiservice S.p.A. di effettuare ordini e affidamenti avvalendosi degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, anche in assenza di qualificazione.
- 4 Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture operative e ai soggetti coinvolti nel processo di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte della Società. Eventuali aggiornamenti normativi successivi alla sua adozione che incidano sulle soglie, sulle procedure o sui requisiti, si intendono automaticamente recepiti, salvo diversa deliberazione dell'organo competente.

Art. 2 - Rapporti con altre fonti regolamentari e con la legge

- 1 L'attività contrattuale di Andria Multiservice S.p.A. è disciplinata dalle norme dell'Unione europea, dal Codice civile, dalle leggi speciali complementari, dai relativi regolamenti attuativi, dal presente Regolamento interno, nonché dai principi desumibili dalla giurisprudenza consolidata.
- 2 In particolare, trovano applicazione le disposizioni previste da:
 - a) Direttive europee in materia di contratti pubblici, in particolare:
 - Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
 - Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
 - Direttiva 2014/25/UE nei settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali);
 - b) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Decreto legislativo 6 dicembre 2024, n. 209, di seguito denominato "Codice", e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
 - d) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo, e successive modifiche e integrazioni;
 - e) Linee guida e atti di regolazione adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ove applicabili.
- 3 Le disposizioni del presente Regolamento che risultino in contrasto con norme di legge o regolamentari sopravvenute sono da intendersi automaticamente disapplicate, salvo specifica previsione di applicazione transitoria, in attesa dell'aggiornamento formale del presente Regolamento.

Art. 3 - Principi generali e finalità

- 1 Il presente Regolamento si ispira ai principi generali stabiliti nella Parte I del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), nonché ai principi costituzionali e dell'Unione europea. In particolare, l'attività

contrattuale di Andria Multiservice S.p.A. persegue le finalità di legalità, trasparenza, efficienza, economicità, concorrenza, sostenibilità ambientale e tutela del lavoro.

- 2 Tutti i procedimenti di affidamento si conformano ai seguenti principi:
 - a) libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici;
 - b) rotazione degli affidamenti e degli inviti, in coerenza con l'art. 49 del Codice;
 - c) economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa;
 - d) tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, anche attraverso l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove previsti;
 - e) salvaguardia e promozione del lavoro regolare, sicuro e dignitoso, con attenzione alla stabilità occupazionale e alla qualificazione professionale dei lavoratori impiegati negli appalti;
 - f) parità di genere, pari opportunità e inclusione lavorativa delle persone fragili e vulnerabili, secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 57 del Codice.
- 3 Le procedure di affidamento devono inoltre garantire:
 - la tracciabilità delle fasi procedurali e la prevenzione di conflitti di interesse;
 - il rispetto della programmazione e degli obiettivi strategici della Società;
 - la valorizzazione della dimensione sociale, territoriale, digitale e innovativa degli appalti, in coerenza con le politiche pubbliche.
- 4 Le finalità del presente Regolamento sono:
 - assicurare coerenza, efficienza e uniformità nelle scelte procedurali;
 - ridurre i rischi giuridici e contabili connessi alle attività di affidamento;
 - garantire il rispetto delle soglie di qualificazione e delle regole applicabili alle società a partecipazione pubblica;
 - concorrere al raggiungimento del risultato, inteso come interesse pubblico concreto e misurabile, come definito dall'art. 1 del Codice.
- 5 Nell'attuazione delle procedure di affidamento, Andria Multiservice S.p.A. favorisce la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso lotti funzionali, rotazione degli inviti, modalità di pagamento semplificate e l'utilizzo di strumenti di acquisto accessibili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 4 - Definizioni

- 1 Ai fini della corretta interpretazione del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:
 - Regolamento: il presente documento, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023.
 - Operatore economico: l'imprenditore, fornitore, prestatore di servizi, ovvero un raggruppamento temporaneo o consorzio degli stessi, così come individuato dall'art. 1, comma 1, lettera l), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del rinvio di cui all'art. 13, comma 6, del Codice.
 - Procedura negoziata: la procedura, con o senza previa pubblicazione del bando, in cui possono presentare offerta solo gli operatori economici invitati da Andria Multiservice S.p.A., come definito all'art. 3, comma 1, lettera h), dell'Allegato I.1 al Codice.
 - Affidamento diretto: l'affidamento effettuato senza una procedura di gara, nel quale, anche in caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente da Andria

Multiservice S.p.A., nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice, e dei requisiti previsti dallo stesso.

- Albo dei fornitori: l'elenco degli operatori economici istituito da Andria Multiservice S.p.A., ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice, contenente soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, suddivisi per tipologia di beni, servizi e lavori.
- CIG (Codice Identificativo Gara): il codice rilasciato da ANAC per la tracciabilità delle procedure di affidamento, ai sensi della Legge n. 136/2010.
- MePA: piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A., utilizzabile da Andria Multiservice S.p.A. anche in assenza di qualificazione, per l'acquisto di beni, servizi e lavori sottosoglia, quale strumento di approvvigionamento reso disponibile dai soggetti aggregatori ai sensi del D.lgs. n. 36/2023.
- Piattaforma di acquisti telematici: il sistema informatico adottato da Andria Multiservice S.p.A. per la gestione dell'Albo dei fornitori e delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori.
- Decisione di contrarre: l'atto con cui Andria Multiservice S.p.A., previa istruttoria tecnica ed economica a cura del RUP, avvia formalmente la procedura di affidamento, individuando l'oggetto, il valore dell'appalto, la procedura da adottare, la motivazione della scelta e i requisiti richiesti; nei casi previsti dal presente Regolamento, la Decisione di contrarre assume anche valore di lettera contratto, costituendo titolo per l'esecuzione del servizio, della fornitura o del lavoro da parte dell'operatore economico individuato.
- RUP (Responsabile Unico del Progetto): il soggetto cui è attribuita la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Responsabile della fase di esecuzione: il dirigente o funzionario incaricato che sovrintende all'esecuzione del contratto, comprese le verifiche, i controlli e l'autorizzazione al pagamento dei corrispettivi.

Art. 5 - Determinazione del valore dell'affidamento

- 1 Il valore dell'affidamento è determinato in conformità all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto dell'importo complessivo massimo stimato, al netto dell'IVA, dell'intero contratto, comprensivo di eventuali rinnovi, opzioni, premi di risultato, proroghe tecniche e variazioni prevedibili.
- 2 La stima del valore deve essere effettuata prima dell'avvio della procedura di affidamento, anche nel caso di affidamento diretto, ed è vincolante per la scelta della procedura applicabile, nonché per il rispetto delle soglie di qualificazione e di pubblicità.
- 3 È vietato suddividere artificialmente l'appalto allo scopo di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice o di utilizzare procedure diverse da quelle previste in base al valore effettivo dell'affidamento.
- 4 In caso di appalti misti, si applicano i criteri di prevalenza previsti dall'art. 15 del Codice, tenendo conto dell'oggetto principale del contratto e dei servizi accessori.
- 5 Per la corretta determinazione del valore dell'affidamento si applicano le seguenti regole specifiche:
 - a) accordi quadro: il valore stimato si basa sull'importo massimo complessivo dei contratti attuativi che si prevede di aggiudicare durante l'intera durata della convenzione, anche se la conclusione della stessa non comporta un obbligo immediato di acquisto.
 - b) contratti pluriennali: il valore è determinato considerando l'intero periodo di durata dell'accordo, comprensivo di eventuali proroghe e rinnovi, anche se soggetto ad autorizzazioni annuali di spesa.

- c) acquisti ricorrenti o ripetitivi: in caso di acquisti della stessa natura effettuati in modo ripetuto nell'arco di un determinato periodo, il valore è calcolato sulla base dell'importo totale stimato per i dodici mesi successivi o per l'anno finanziario in corso, anche considerando gli affidamenti precedenti.
- 6 Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Codice il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo attribuito dal singolo Settore responsabile della spesa.

Art. 6 - Settori e RUP

- 1 I Settori sono le unità organizzative autonome di Andria Multiservice S.p.A. istituiti dal Legale Rappresentante, sulla base delle esigenze funzionali e operative della società, a cui è attribuita la competenza alla gestione dei fabbisogni, alla pianificazione degli acquisti e all'avvio delle richieste di approvvigionamento.
- 2 I Responsabili Unici del Progetto (RUP) sono nominati con determinazione del Legale Rappresentante di Andria Multiservice S.p.A., tra il personale del Settore in possesso di adeguate competenze professionali, in relazione alla natura e all'importo dell'affidamento, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023.
- 3 Il Legale Rappresentante, con propria determinazione, può procedere alla nomina preventiva di un RUP con riferimento a tutti gli affidamenti di competenza di un determinato Settore.
- 4 Ciascun RUP è responsabile del corretto svolgimento di tutte le procedure di affidamento di competenza della propria struttura, della correttezza procedurale, del rispetto dei principi di rotazione, trasparenza ed economicità, nonché del tracciamento delle decisioni assunte lungo l'intero ciclo di vita dell'affidamento.
- 5 Ciascun RUP predispone la Decisione di contrarre, individuando il contraente e indicando l'oggetto della fornitura o del servizio, la motivazione, il relativo valore stimato e le specifiche tecniche o prestazionali, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.
- 6 L'adozione della Decisione di contrarre spetta al Legale Rappresentante di Andria Multiservice S.p.A., sulla base delle istruttorie fornite dal RUP.
- 7 I RUP assicurano il rispetto degli obblighi di tracciabilità, conservazione documentale e monitoraggio delle forniture acquisite, anche ai fini della rendicontazione interna e degli adempimenti verso ANAC o altri enti di vigilanza.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7 - Pubblicità e trasparenza

- 1 Andria Multiservice S.p.A. assicura la massima trasparenza nelle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di pubblicità, accessibilità e tracciabilità dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs. n. 33/2013.
- 2 I provvedimenti adottati in materia di affidamento, ivi compresi le Decisioni di contrarre, gli atti di aggiudicazione e i contratti stipulati, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.
- 3 In caso di procedure soggette a obblighi di pubblicazione sui portali nazionali o comunitari, Andria Multiservice S.p.A. provvede agli adempimenti previsti mediante la piattaforma digitale certificata per gli approvvigionamenti, ove possibile, o attraverso i canali individuati dalla normativa di riferimento (es. BDNCP, GUUE, piattaforme di e-procurement).
- 4 I dati e le informazioni da trasmettere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono comunicati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, tramite la piattaforma digitale o altri strumenti predisposti dall'Autorità.

- 5 La pubblicazione dei provvedimenti e degli atti relativi alle procedure di affidamento è curata dal Settore amministrativo, sulla base della documentazione trasmessa dai RUP e nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

- 1 Andria Multiservice S.p.A. assicura la gestione digitale dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), promuovendo l'efficienza, la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di affidamento.
- 2 La piattaforma digitale certificata per gli approvvigionamenti è individuata con determinazione del Legale Rappresentante tra quelle conformi ai requisiti tecnici stabiliti a livello nazionale e certificate da AGID, nel rispetto dell'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e delle linee guida adottate da ANAC.
- 3 Il Settore amministrativo cura l'integrazione tra la piattaforma digitale e i sistemi di pubblicità istituzionale, garantendo il tempestivo invio dei dati e delle informazioni obbligatorie alla BDNCP, nonché il collegamento con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
- 4 I RUP, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a inserire e aggiornare tempestivamente nella piattaforma digitale tutti i dati e i documenti relativi agli affidamenti, secondo le modalità operative stabilite dal presente Regolamento e dalle disposizioni nazionali.
- 5 Andria Multiservice S.p.A. promuove la formazione del personale coinvolto nelle attività di approvvigionamento digitale, al fine di garantire il corretto utilizzo degli strumenti e l'adempimento degli obblighi informativi e di trasparenza.

Art. 9 - Diritto di accesso agli atti

- 1 Andria Multiservice S.p.A. garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
- 2 Il diritto di accesso si esercita secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, per quanto compatibili, dal D.lgs. 36/2023, nonché dal Regolamento interno sull'accesso agli atti eventualmente adottato dalla Società.
- 3 Sono ammesse le seguenti forme di accesso:
 - accesso documentale, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990;
 - accesso civico semplice, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;
 - accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto.
- 4 Le richieste di accesso devono essere presentate per iscritto e sono esaminate dal Settore competente, che provvede nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, valutando anche l'eventuale presenza di controinteressati e i casi di esclusione o differimento.
- 5 Il diritto di accesso è garantito anche agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, limitatamente agli atti e documenti rilevanti ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto delle esclusioni a tutela della riservatezza commerciale, tecnica o industriale.
- 6 L'esercizio del diritto di accesso è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione e trasmissione dei documenti, secondo quanto eventualmente previsto da apposito tariffario interno.

Art. 10 - Programmazione

- 1 Andria Multiservice S.p.A. provvede alla programmazione dei lavori pubblici, nonché degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni attuative in vigore.
- 2 La programmazione dei lavori è obbligatoria per gli interventi di importo stimato pari o superiore a 150.000 euro ed è articolata nel programma triennale dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale, redatti secondo gli schemi e le modalità previste dal decreto ministeriale vigente.
- 3 La programmazione degli acquisti di beni e servizi è obbligatoria per le acquisizioni di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e si realizza mediante la predisposizione del programma triennale e del relativo aggiornamento annuale.
- 4 La predisposizione dei programmi è curata dal Settore amministrativo, sulla base delle esigenze espresse dai Settori responsabili della spesa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 I programmi sono approvati dal Legale Rappresentante di Andria Multiservice S.p.A. e pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del Codice e dalle disposizioni ANAC.
- 6 In casi eccezionali, adeguatamente motivati dal RUP, è consentito procedere all'affidamento di lavori, beni o servizi non inseriti nei programmi, previa autorizzazione del Legale Rappresentante.

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I – TIPOLOGIE DI PROCEDURA

Art. 11 - Tipologie di affidamento

- 1 Le procedure di affidamento utilizzate da Andria Multiservice S.p.A. per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture si distinguono in:
 - a) affidamento diretto, anche previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
 - b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del Codice;
 - c) procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, sempre ammessa anche sottosoglia come modalità ordinaria di selezione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e buon andamento.
- 2 L'affidamento diretto è ammesso per:
 - lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 - servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.
- 3 La procedura negoziata senza bando è ammessa:
 - per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
 - per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
- 4 Per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, Andria Multiservice S.p.A. può ricorrere alle procedure ordinarie previste dal Codice, tra cui:
 - procedura aperta (art. 71);
 - procedura ristretta (art. 72);
 - partenariati speciali e dialogo competitivo, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

- 5 La scelta della procedura da adottare avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità, efficienza, libera concorrenza, rotazione, trasparenza e parità di trattamento, nonché delle soglie e dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 12 - Affidamento diretto

- 1 L'affidamento diretto è consentito, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:
- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 - per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.
- 2 L'affidamento diretto è disposto mediante decisione di contrarre adottata dal Legale Rappresentante di Andria Multiservice S.p.A., sulla base dell'istruttoria predisposta dal RUP, che deve contenere:
- l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
 - le motivazioni della scelta dell'affidamento diretto e dell'operatore economico selezionato;
 - il rispetto dei requisiti generali e degli eventuali requisiti speciali previsti per l'esecuzione del contratto;
 - la coerenza con i principi di economicità, trasparenza, rotazione e qualità della prestazione.
- 3 L'affidamento diretto può essere preceduto, ove ritenuto opportuno dal RUP o richiesto dalla normativa interna, dalla consultazione informale di più operatori economici, al fine di rafforzare i principi di concorrenza, trasparenza e qualità dell'offerta.
- 4 Ai fini del rispetto del principio di rotazione, il RUP tiene conto degli affidamenti precedentemente disposti nei confronti del medesimo operatore economico per contratti analoghi, anche avvalendosi dei dati presenti nella piattaforma digitale certificata e negli elenchi interni.
- 5 Gli affidamenti diretti sono formalizzati:
- mediante decisione di contrarre sottoscritta da entrambe le parti che vale anche come contratto, ove previsto dal presente Regolamento;
 - ovvero tramite scambio di corrispondenza commerciale, ordine elettronico o sottoscrizione di contratto, secondo quanto ritenuto più adeguato dal RUP in relazione alla tipologia e all'importo.
- 6 Resta ferma la possibilità per Andria Multiservice S.p.A. di effettuare affidamenti diretti mediante utilizzo di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, come il MePA, anche in assenza di qualificazione.

Art. 13 - Principio di rotazione

- 1 Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici sottosoglia, Andria Multiservice S.p.A. applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per ciascun Settore, al fine di garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità.
- 2 Il principio di rotazione si applica:
- a) agli inviti rivolti nell'ambito di procedure negoziate senza bando;
 - b) agli affidamenti diretti, quando riferiti a contratti di analogo oggetto rispetto ad affidamenti precedenti.
- 3 Non può essere affidato direttamente un contratto a un operatore economico che abbia già ricevuto un affidamento per lo stesso oggetto nell'anno precedente, salvo che:
- l'affidamento avvenga a seguito di indagine di mercato o interpello di più operatori e il soggetto sia risultato il più conveniente per qualità e prezzo;

- l'affidamento sia motivato da specifiche ragioni tecniche o di continuità del servizio, adeguatamente illustrate nella decisione di contrarre.
- 4 Non può essere invitato alla procedura negoziata un operatore economico che sia stato aggiudicatario uscente del medesimo contratto, salvo motivata deroga fondata su:
- assenza di alternative tecniche o di mercato;
 - urgenza o affidamento per lotti distinti;
 - esito negativo di precedenti esperienze con altri operatori.
- 5 Il principio di rotazione si applica anche in caso di affidamenti tramite strumenti telematici (es. MePA), ove la scelta dell'operatore economico non avvenga mediante confronto competitivo tra più operatori.

Art. 14 - Deroga al principio di rotazione

- 1 Il RUP è tenuto a verificare e motivare l'eventuale deroga al principio di rotazione nella decisione di contrarre, anche mediante consultazione dell'elenco degli affidamenti precedenti registrati nella piattaforma digitale.
- 2 Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 è consentito derogare al principio di rotazione, purché ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative
 - b) verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.
- 3 Tali condizioni devono essere opportunamente motivate nell'atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 15 - Procedure negoziate

- 1 La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è ammessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del Codice, nei seguenti casi:
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
 - per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea.
- 2 La procedura è preceduta dalla consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati alternativamente:
- a) tra gli iscritti all'Albo fornitori di Andria Multiservice S.p.A.;
 - b) tramite indagine di mercato condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione;
 - c) mediante avviso pubblico di consultazione pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del Codice, contenente indicazioni su oggetto, requisiti e modalità di partecipazione.
- 3 Nel caso di avviso pubblico di consultazione, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del Codice, la selezione degli operatori economici da invitare avviene sulla base di criteri oggettivi e predeterminati indicati nell'avviso stesso, quali:
- l'esperienza pregressa maturata nel settore di riferimento;
 - il possesso di specifiche certificazioni di qualità o ambientali;
 - l'adeguatezza delle risorse tecniche e professionali;
 - l'ordine di ricezione delle manifestazioni d'interesse, nel rispetto della parità di trattamento;

- la prossimità geografica, qualora oggettivamente correlata a esigenze di prontezza operativa, riduzione dell'impatto ambientale o efficienza esecutiva, da motivarsi nella decisione di contrarre.
- 4 Il RUP, in sede di predisposizione della decisione di contrarre, motiva:
- a) l'individuazione degli operatori economici da invitare;
 - b) il numero degli operatori interpellati e le ragioni della selezione;
 - c) la congruità dell'importo e la scelta della procedura negoziata.
- 5 È consentito procedere con un numero inferiore a cinque operatori:
- in caso di documentata assenza di operatori idonei o disponibili;
 - per ragioni di urgenza, da motivarsi puntualmente nella decisione di contrarre;
 - nel caso in cui l'affidamento segua una gara andata deserta, da riattivare con negoziazione semplificata.
- 6 Gli inviti sono trasmessi tramite la piattaforma digitale certificata per gli approvvigionamenti e devono contenere:
- l'oggetto dell'appalto;
 - i requisiti richiesti;
 - i criteri di aggiudicazione;
 - il termine per la presentazione dell'offerta e ogni altra informazione utile.

Art. 16 - Albo fornitori e indagini di mercato

- 1 Andria Multiservice S.p.A. si avvale di un Albo telematico degli operatori economici, istituito e gestito ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici, articolato per categorie merceologiche e per fasce di importo.
- 2 L'iscrizione all'Albo avviene tramite apposita procedura digitale, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e parità di accesso. I requisiti generali e speciali richiesti per l'iscrizione sono definiti in coerenza con la normativa vigente.
- 3 L'Albo costituisce lo strumento principale per:
- la selezione degli operatori da invitare nelle procedure negoziate senza bando;
 - la verifica del rispetto del principio di rotazione;
 - l'individuazione degli affidatari nelle procedure di affidamento diretto, ove ritenuto opportuno.
- 4 In assenza di operatori iscritti per una determinata categoria o in caso di fabbisogni non standardizzabili, Andria Multiservice S.p.A. può procedere mediante:
- indagini di mercato svolte con avvisi pubblici o richiesta di preventivi a fornitori individuati precedentemente;
 - utilizzo di elenchi di operatori tenuti da altre centrali di committenza qualificate;
 - pubblicazione di avvisi di consultazione preliminare ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis del Codice.
- 5 Le indagini di mercato possono essere svolte con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a garantire trasparenza, efficacia e tracciabilità, inclusi avvisi pubblicati sul sito istituzionale, richieste via PEC, consultazioni telefoniche o attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale. In ogni caso, il RUP assicura la documentazione delle attività svolte e delle motivazioni a supporto della scelta degli operatori economici consultati.

- 6 Gli operatori economici già iscritti all'Albo sono tenuti ad aggiornare con tempestività le informazioni e i documenti richiesti; in caso di perdita dei requisiti o mancato aggiornamento, è prevista la sospensione o la cancellazione dall'Albo, previa comunicazione.
- 7 Il Settore amministrativo cura la gestione dell'Albo, verifica la regolarità della documentazione, aggiorna le categorie merceologiche e monitora l'adeguatezza dell'elenco rispetto ai fabbisogni della Società.

Art. 17 - Procedure aperte

- 1 Andria Multiservice S.p.A. può ricorrere, in ogni caso, alla procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche al di sotto delle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione e concorrenza.
- 2 La procedura aperta si svolge secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con pubblicazione del bando e libera partecipazione di qualunque operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.
- 3 La decisione di adottare una procedura aperta, in luogo delle procedure semplificate di cui all'art. 50 del Codice, deve essere motivata nella decisione di contrarre dal RUP, con riferimento a:
 - esigenze di trasparenza e massima apertura al mercato;
 - complessità tecnica dell'appalto o esigenza di valutazione comparativa estesa;
 - particolare rilievo strategico della prestazione.
- 4 Alla procedura aperta si applicano, in quanto compatibili:
 - le disposizioni sulle commissioni giudicatrici di cui all'art. 93 del Codice;
 - le norme relative ai termini minimi di presentazione delle offerte;
 - le disposizioni sul soccorso istruttorio e sulla verifica dei requisiti, anche attraverso il FVOE.
- 5 L'aggiudicazione avviene secondo il criterio definito nella decisione di contrarre, tra quelli previsti dall'art. 108 del Codice.

Art. 18 - Accordi quadro

- 1 Andria Multiservice S.p.A. può avvalersi di accordi quadro per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture caratterizzati da ripetitività, standardizzazione o esigenza di gestione programmata, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2 L'accordo quadro è un contratto con uno o più operatori economici, con il quale si stabiliscono le clausole essenziali (durata, importi massimi, condizioni economiche e tecniche) applicabili ai successivi contratti esecutivi.
- 3 L'accordo quadro può essere:
 - a singolo operatore, con applicazione diretta delle condizioni pattuite;
 - a più operatori, con riapertura del confronto competitivo al momento dell'esecuzione, salvo diverse previsioni indicate negli atti di gara.
- 4 L'importo massimo dell'accordo quadro è determinato nella decisione di contrarre, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Codice. Tale importo costituisce il limite massimo di spesa complessiva. Non è ammessa l'aggiudicazione oltre tale soglia.
- 5 L'accordo quadro ha una durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati nella decisione di contrarre. I contratti attuativi possono avere durata anche eccedente quella dell'accordo, se stipulati entro il suo termine di efficacia.

- 6 Per ogni contratto applicativo, il RUP redige apposita decisione di contrarre, nel rispetto delle clausole previste nell'accordo e delle regole in materia di tracciabilità e controllo.
- 7 L'utilizzo dell'accordo quadro non deve impedire, restringere o falsare la concorrenza, né può determinare una compressione ingiustificata della libertà contrattuale nella fase di esecuzione.
- 8 Gli accordi quadro possono essere conclusi anche mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione certificate, come il MePA o altri strumenti messi a disposizione da soggetti aggregatori qualificati.

Art. 19 - Convenzioni e contratti derivati da centrali di committenza

- 1 Andria Multiservice S.p.A. può aderire alle convenzioni quadro, agli accordi di adesione e ai contratti esecutivi stipulati da centrali di committenza qualificate, da soggetti aggregatori o da enti pubblici dotati di qualificazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2 L'adesione a tali strumenti avviene:
 - mediante provvedimento motivato del RUP o del Legale Rappresentante, che accerti la coerenza del contenuto con il fabbisogno aziendale;
 - con l'eventuale emissione di ordinativi di fornitura o adesione digitale, ove previsto dalla piattaforma utilizzata (es. MePA, Accordi CONSIP, START, ecc.).
- 3 L'utilizzo delle convenzioni e dei contratti messi a disposizione dalle centrali di committenza:
 - non richiede la qualificazione della Società come stazione appaltante;
 - garantisce la regolarità degli affidamenti sotto il profilo della trasparenza e della conformità contrattuale;
 - è consentito anche per importi superiori alle soglie di affidamento diretto.
- 4 In caso di utilizzo di convenzioni attive, il RUP è tenuto a verificare:
 - la copertura del fabbisogno mediante i prodotti/servizi convenzionati;
 - l'equivalenza tecnica ed economica rispetto a soluzioni alternative;
 - la regolarità amministrativa dell'adesione e degli obblighi connessi.
- 5 L'adesione a convenzioni e contratti quadro non esonera il RUP dall'obbligo di verifica della corretta esecuzione del contratto, della coerenza della fornitura con il fabbisogno specifico e del rispetto dei principi di efficacia, economicità e tracciabilità.

Art. 20 - Ricorso a stazioni appaltanti qualificate

- 1 In assenza della propria qualificazione come stazione appaltante ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 36/2023, Andria Multiservice S.p.A. può avvalersi di stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
- 2 Il RUP di Andria Multiservice S.p.A. mantiene, in ogni caso:
 - la responsabilità della fase esecutiva;
 - il compito di monitorare l'attività della stazione appaltante delegata;
 - e, ove applicabile, la redazione della decisione a contrarre e degli atti istruttori preliminari.
- 3 Il ricorso a stazioni appaltanti qualificate è ammesso anche per motivi di:
 - economicità ed efficienza organizzativa;
 - gare complesse o sopra-soglia;

- adempimento agli obblighi di legge in caso di assenza o sospensione della propria qualificazione.
- 4 L'individuazione della stazione appaltante qualificata e le modalità operative del rapporto sono definite con provvedimento motivato del Legale Rappresentante, su proposta del RUP.

SEZIONE II – SEGGIO DI GARA, COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI SELEZIONE

Art. 21 - Seggio di gara

- 1 Il seggio di gara è l'organo, di regola interno ad Andria Multiservice S.p.A., incaricato dell'apertura delle buste amministrative e tecniche, della verifica della documentazione e della predisposizione del verbale di gara.
- 2 Il seggio di gara è nominato dal Legale Rappresentante, su proposta del RUP, e può essere composto anche in forma monocratica, tra dipendenti in possesso di adeguate competenze tecniche, amministrative o contabili.
- 3 Il seggio svolge le seguenti attività:
 - verifica della regolarità formale delle offerte e della documentazione amministrativa;
 - apertura delle buste tecniche e trasmissione alla commissione giudicatrice (se nominata);
 - apertura delle offerte economiche e redazione del verbale finale.
- 4 In caso di procedura con criterio del minor prezzo e assenza di offerte tecniche, il seggio di gara può procedere direttamente all'aggiudicazione, previa verifica della regolarità dell'offerta.
- 5 Il RUP può svolgere anche le funzioni di presidente del seggio di gara, salvo che si tratti di procedure complesse o in cui sia prevista una commissione separata.

Art. 22 - Commissione giudicatrice

- 1 La commissione giudicatrice è nominata nei casi in cui l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 93 del Codice.
- 2 La commissione è composta da un numero dispari di membri, non inferiore a tre, scelti tra soggetti in possesso di comprovata competenza nelle materie oggetto dell'appalto. I commissari possono essere dipendenti della Società o soggetti esterni, nel rispetto dei principi di imparzialità, professionalità e indipendenza.
- 3 La commissione è nominata dal Legale Rappresentante su proposta del RUP, che ne motiva la composizione. Non possono farne parte i soggetti in situazione di conflitto di interessi con uno o più operatori economici.
- 4 La commissione giudicatrice opera sulla base dei criteri e sub-criteri definiti negli atti di gara e attribuisce i punteggi secondo quanto stabilito dalla lex specialis. I lavori si concludono con apposito verbale.
- 5 Il compenso per i commissari esterni è determinato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e può essere escluso in caso di affidamenti di importo limitato o a titolo gratuito.

Art. 23 - Criteri di aggiudicazione

- 1 L'aggiudicazione degli appalti da parte di Andria Multiservice S.p.A. avviene secondo uno dei seguenti criteri ai sensi dell'art. 108 del Codice, individuato nella decisione di contrarre:
 - il criterio del prezzo più basso;

- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 2 Il criterio del prezzo più basso è utilizzato, di norma:
 - per affidamenti standardizzati, ripetitivi e con caratteristiche tecniche consolidate;
 - nei casi in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni con requisiti tecnici predefiniti e non sia necessario valutare elementi qualitativi.
 - 3 Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è applicato, preferibilmente, quando:
 - la prestazione richiede un'articolata valutazione qualitativa (es. servizi complessi, forniture ad alto contenuto tecnologico);
 - è previsto il ricorso a criteri ambientali, sociali o innovativi;
 - il contratto ha valore strategico o impatto significativo sugli obiettivi della Società;
 - in tutti i casi previsti dal Codice.
 - 4 La scelta del criterio deve essere coerente con l'oggetto e l'importo dell'affidamento, con i principi di proporzionalità ed efficacia, e deve essere adeguatamente motivata nella decisione di contrarre.
 - 5 I criteri e i sub-criteri di valutazione delle offerte, nonché i relativi punteggi, sono stabiliti nel capitolato tecnico o negli atti di invito, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e non discriminazione.

SEZIONE III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 - Esecuzione del contratto e responsabilità del RUP

- 1 Il RUP è responsabile della corretta esecuzione del contratto, nel rispetto delle previsioni del Codice, del presente Regolamento e delle clausole contrattuali. Egli assicura il monitoraggio dell'avanzamento delle prestazioni, la qualità dei servizi e forniture erogati, il rispetto dei termini, la regolarità amministrativa e contabile delle attività.
- 2 Il RUP:
 - verifica la coerenza della prestazione eseguita rispetto a quanto contrattualizzato;
 - controlla i tempi di esecuzione, i documenti giustificativi e le relazioni tecniche;
 - attiva, ove necessario, richieste di integrazioni, chiarimenti o penali;
 - autorizza il pagamento delle prestazioni, previa verifica della regolarità contributiva (DURC), dell'effettivo svolgimento del servizio/lavoro e del rispetto delle condizioni contrattuali.
- 3 In caso di contratti complessi, il RUP può essere affiancato da un Direttore dell'esecuzione, ove previsto, o può delegare specifiche attività di verifica a funzionari incaricati, nel rispetto delle disposizioni del Codice e delle procedure interne della Società.
- 4 In caso di inadempimenti, ritardi o difformità, il RUP è tenuto a documentare le irregolarità, richiedere tempestivamente le necessarie rettifiche e, se del caso, proporre l'applicazione di penali, sospensioni o risoluzioni contrattuali.
- 5 Al termine dell'esecuzione del contratto, il RUP redige un verbale di regolare esecuzione o un certificato di collaudo, secondo quanto previsto dalla normativa e in relazione alla natura del contratto.
- 6 Il RUP assicura la corretta conservazione della documentazione relativa alla fase esecutiva e fornisce i dati richiesti per gli adempimenti verso ANAC, Corte dei Conti o altri enti di vigilanza.

Art. 25 - Penali, risoluzione e controversie

- 1 In caso di ritardi, inadempimenti o difformità rispetto alle obbligazioni contrattuali, Andria Multiservice S.p.A. applica le penali previste nel contratto o negli atti di gara, in misura proporzionata alla gravità della violazione e all'interesse pubblico sotteso alla prestazione.
- 2 Le penali possono riguardare:
 - il mancato rispetto dei tempi contrattuali;
 - l'insufficiente qualità delle prestazioni rese;
 - il mancato rispetto di clausole ambientali, sociali o di sicurezza;
 - la mancata trasmissione di documenti o certificazioni obbligatorie.
- 3 La risoluzione del contratto può essere disposta:
 - a) nei casi previsti dal Codice Civile (artt. 1453 e ss.);
 - b) nei casi di grave o reiterato inadempimento contrattuale, accertato dal RUP;
 - c) per mancata ottemperanza alle richieste formali di adeguamento o di ripristino delle condizioni pattuite;
 - d) per fatti sopravvenuti che rendano impossibile o non più utile la prestazione.
- 4 La risoluzione è disposta con provvedimento motivato del Legale Rappresentante, su proposta del RUP, e comporta l'escussione delle eventuali garanzie e il risarcimento del danno secondo legge.
- 5 È fatta salva la possibilità per Andria Multiservice S.p.A. di esercitare il diritto di recesso unilaterale per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni contrattuali e con il riconoscimento degli oneri legittimamente sostenuti fino alla data di recesso.
- 6 Le controversie tra Andria Multiservice S.p.A. e l'operatore economico sono risolte, in via prioritaria, mediante strumenti di composizione bonaria, tra cui:
 - accordi transattivi;
 - tentativi di conciliazione;
 - ricorso alla Camera Arbitrale o ad altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), ove previsto.
- 7 In assenza di composizione bonaria, la competenza giurisdizionale è attribuita al Tribunale di Trani, salva diversa disposizione prevista dalla normativa vigente o accettata con atto contrattuale.

Art. 26 - Revisione dei prezzi

- 1 In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, Andria Multiservice S.p.A. inserisce obbligatoriamente nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
- 2 Tali clausole non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni oggettive che determinano:
 - una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo; in tal caso, la clausola opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, applicata alle prestazioni da eseguire;
 - una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo; in tal caso, la clausola opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

- 3 Per gli appalti di servizi e forniture, oltre alle clausole di cui al comma precedente, è facoltà delle parti inserire nel contratto meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo convenzionalmente individuato. In tal caso, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù di tali meccanismi non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
- 4 La determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi avviene utilizzando gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, come specificato nell'articolo 60 del Codice.

Art. 27 - Collaudi per i lavori e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi

- 1 Al termine dell'esecuzione del contratto, Andria Multiservice S.p.A. provvede a effettuare il collaudo dei lavori ovvero la verifica di conformità delle forniture e dei servizi, ai sensi degli articoli 114, 115 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2 Il collaudo dei lavori ha lo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e in conformità al progetto, al contratto e ai documenti tecnici. Il collaudo può essere:
 - in corso d'opera, per lavori particolarmente complessi o su richiesta motivata del RUP;
 - finale, obbligatorio per lavori superiori a 500.000 euro;
 - semplificato, mediante certificato di regolare esecuzione, per lavori inferiori a 500.000 euro, redatto dal RUP o da un tecnico incaricato.
- 3 Per gli acquisti di beni e servizi, la verifica di conformità ha lo scopo di accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in modo regolare, completo e coerente con le specifiche tecniche o prestazionali. La verifica può essere:
 - formale, basata su controlli documentali e dichiarazioni di regolare esecuzione;
 - sostanziale, con ispezione fisica, test funzionali o prove tecniche, ove previsto nel contratto.
- 4 La verifica di conformità è effettuata:
 - dal RUP o da soggetto da lui delegato, per forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 euro;
 - da un verificatore appositamente nominato, per servizi e forniture di maggiore complessità o valore, o su motivata decisione del RUP.
- 5 Il collaudo e la verifica di conformità si concludono con la redazione di un verbale, che attesta l'accettazione (con o senza riserve) o il rigetto della prestazione, e costituisce presupposto per il pagamento del saldo contrattuale.
- 6 In caso di esito negativo o con riserve, il RUP richiede tempestivamente all'esecutore la rimozione delle difformità, la sostituzione del bene o l'integrazione del servizio. In caso di mancata ottemperanza, può essere avviata la procedura per l'applicazione delle penali o per la risoluzione del contratto.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Norme finali, aggiornamento e pubblicazione

- 1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023, nei relativi allegati e regolamenti attuativi, nonché nelle Linee guida ANAC e in ogni altra norma vigente in materia di contratti pubblici.
- 2 Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle modifiche normative sopravvenute, anche se non ancora formalmente recepite, qualora queste siano imperative, direttamente applicabili o aventi efficacia generale.

- 3 Eventuali aggiornamenti del presente Regolamento sono approvati con determinazione del Legale Rappresentante, previo esame delle strutture competenti e, se necessario, sentito il parere legale o tecnico.
- 4 Il Regolamento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di Andria Multiservice S.p.A. e ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione.

Art. 29 - Tutela della privacy

- 1 Ai sensi Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation), Andria Multiservice S.p.A. tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.